

Sentenza n. 6 – del 25/05/2017
Ruolo T.F. n. 004/2017

IL TRIBUNALE FEDERALE
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

composto dagli Avv:

Pierfrancesco BRUNO – Presidente

Alessandro GIORGETTA – Componente

Andrea GIUGNI – Componente Supplente

riunitosi il 10 maggio 2017 presso gli uffici federali per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare n° 22/2016, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti del sig. **Lorenzo Biason**.

Premesso che:

- 1)** in data 24 ottobre 2016 perveniva dalla ASD Mammuth Hockey Roma un esposto con cui veniva segnalata la condotta antiregolamentare posta in essere dal signor Lorenzo Biason, atleta della ASD Diavoli Vicenza;
- 2)** in detto esposto si affermava che l'atleta predetto, in data 22 ottobre 2016, al termine della partita Mammuth Hockey e Diavoli Vicenza, disputatasi presso il Pala Municipio sito in Via Tito, Roma, non effettuava il consueto saluto tra gli atleti delle squadre in campo e successivamente, al di fuori del recinto di gioco, aggrediva il signor Lorenzo Pieralli, atleta della squadra avversaria;
- 3)** con avviso di conclusione indagini del 9 gennaio 2017, il Procuratore Federale, dando atto di aver aperto apposito fascicolo disciplinare e di aver acquisito agli atti l'esposto, la documentazione fotografica, il referto arbitrale e le audizioni testimoniali effettuate via Skype dei signori Lorenzo Pieralli, Andrea Arcese e Giulio Mendes (audizioni in data 23 novembre 2016), ritenendo integrati gli illeciti

disciplinari ex artt. 1 e 15 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.H.P., informava il sig. Lorenzo Biason, nonché il sig. Sponza Ferruccio (quest'ultimo, dirigente della ASD Diavoli Vicenza, per quanto disposto dall'art. 2, co. 4, del Reg. cit.), dell'intenzione di procedere al loro deferimento ed invitava i medesimi a far pervenire entro 7 gg. eventuali memorie difensive;

- 4) nel termine indicato pervenivano tre memorie difensive a firma dell'atleta Biason, del Presidente della ASD Hockey Club Diavoli Vicenza e del dirigente accompagnatore Ferruccio Sponza;
- 5) in data 25 gennaio 2017, il Procuratore Federale disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale Federale affinché procedesse *«disciplinarmente nei confronti del Signor Lorenzo Biason, per la violazione degli artt. 1 - "Doveri ed Obblighi" e 15 "Aggressione e Atti di Violenza" del Reg. di Giustizia e Disciplina della FIHP. Per avere posto in essere la condotta descritta nella parte motiva e nei confronti del Signor Ferruccio Sponza, dirigente della ASD Diavoli Vicenza per quanto disposto dall'art. 2, co. 4, del Reg. di Giustizia e Disciplina della FIHP»*, mandando alla Segreteria per le comunicazioni di rito;
- 6) all'udienza fissata per il 17 marzo 2017, presente il Procuratore Federale ed assenti gli incolpati (i quali, inoltre, non erano rappresentati da difensori), il Tribunale:
 - o pregiudizialmente, preso atto del patteggiamento intercorso tra il Procuratore Federale e il Sig. Ferruccio Sponza, rilevata la correttezza dell'incolpazione formulata, la congruità della sanzione concordata e non risultando evidente dagli atti l'estraneità del prevenuto rispetto ai fatti, né l'improcedibilità dell'azione disciplinare, ovvero altra ragione ostativa, disponeva lo stralcio della relativa posizione e dichiarava l'efficacia del patteggiamento dando lettura del dispositivo;
 - o alla luce delle memorie prodotte, alle quali risultano allegate sommarie informazioni rese dai tesserati Pozzan Filippo e Battisti Davide, preso atto della circostanza che le medesime non risultavano ritualmente autenticate, né corredate dall'allegazione di documenti di identità, sentito il Procuratore Federale e ritenute tali dichiarazioni rilevanti ai fini della decisione, disponeva procedersi all'esame come testi dei predetti tesserati e rinviava, per l'effetto,

all'udienza del 21 aprile 2017, ore 12:00 e segg., mandando alla Segreteria affinché provvedesse alle citazioni;

- 7) le audizioni dei testimoni Pozzan Filippo e Battisti Davide avvenivano via Skype all'udienza del 21 aprile 2017, all'esito della quale (presente il Procuratore Federale ed assenti gli incolpati), il Tribunale, in accoglimento della richiesta del Procuratore Federale, disponeva l'escussione in contraddittorio dell'atleta Mendes Giulio in merito ai fatti e - previa declaratoria di sussistenza delle condizioni e su richiesta dell'unica parte costituita - sospendeva il giudizio ex art. 87, comma 5, lettera c) del R.G.D. e rinviava il dibattimento all'udienza del 10 maggio 2017, alle ore 13:00, ordinando le notifiche di rito;
- 8) in detta ultima udienza si procedeva via Skype all'escussione del teste Mendes ed, all'esito, il Procuratore Federale (unica parte presente):
- o non ritenendo raggiunta la prova della violazione di cui all'art. 15 del Regolamento di Giustizia in ragione di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, chiedeva l'assoluzione dell'incolpato Biason;
 - o ritenendo, invece, che la condotta posta in essere dal deferito integrasse la violazione di cui all'art. 1 del predetto Regolamento, chiedeva applicarsi, nei suoi confronti, la sanzione della squalifica per gg. 15;
- 9) chiusa l'istruttoria dibattimentale, acquisito formalmente il fascicolo delle indagini e dichiarata l'utilizzabilità degli atti in esso contenuti, il Tribunale, riunitosi in Camera di Consiglio per deliberare, argomentava come segue:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ritiene che i fatti denunziati integrino, nei limiti di quanto *infra* indicato, gli estremi dell'illecito disciplinare ex art. 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, atteso che il comportamento tenuto dall'atleta Lorenzo Biason ha violato i principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva.

In particolare:

- il teste Mendes Giulio, dopo aver premesso di essere stato personalmente presente sul luogo dei fatti (*«In occasione della gara in questione, svoltasi il 22 ottobre a Roma in Via Tito, non partecipavo alla gara ma ero sugli spalti in quanto*

infortunato») ha dichiarato: «Ho notato che a fine gara, al momento del saluto, il portiere del Vicenza Biason non ha partecipato e quando ci siamo avvicinati verso l'uscita dell'impianto, io e il portiere della mia squadra, il sig. Biason si è avvicinato a Pieralli. Hanno cominciato a discutere. Pieralli tentava di accedere allo spogliatoio e Biason gli bloccava la strada. Successivamente Biason ha dato a Pieralli una "capocciata" (indossando il casco). In un primo momento riusciamo a rientrare negli spogliatoi, nonostante Biason fosse sempre fuori ad istigare. Abbiamo a quel punto chiamato i suoi compagni affinché lo calmassero. ADR: preciso entrambi si sono affrontati testa a testa e il colpo di Biason non è stato violento. Pieralli tentava di dirigersi verso gli spogliatoi mentre Biason gli ostruiva il passaggio. Il comportamento di Biason è stato del tutto inutile. Non ricordo se i due si sono detti parole offensive reciproche».

- il teste Davide Battisti, dopo aver dichiarato di essere stato presente sul luogo dei fatti in qualità di giocatore del HC diavoli Vicenza, ha riferito: «Andando negli spogliatoi, ho visto che il Pieralli (portiere del Roma) andava verso il Biason con atteggiamento provocatorio, insieme ad altre due o tre giocatori della squadra di Roma. Ad una prima provocazione il Biason non reagiva, ad una seconda provocazione si girava senza tuttavia commettere atti di violenza. Tra i due c'è stato un contatto fisico accidentale mentre era in corso una discussione poiché si trovavano in un luogo molto stretto ma non sono stati messi in atto gesti di violenza»;
- infine, il teste Filippo Pozzan, dopo aver anch'egli premesso di essere stato personalmente presente sul luogo dei fatti in qualità di giocatore del HC diavoli Vicenza, ha riferito: «Mentre Biason stava per entrare nello spogliatoio lo stesso si è girato e accidentalmente si è scontrato con il Pieralli il quale ho notato che si toccava la fronte. I due hanno continuato a parlare finché ognuno si ritirava nel proprio spogliatoio. Il fatto si è verificato in uno spazio antistante gli spogliatoi. Lo scontro è stato causato probabilmente dalla ristrettezza degli spazi. Non ho potuto udire cosa si stessero dicendo perché non ero abbastanza vicino a causa degli altri giocatori diretti negli spogliatoi accalcati nel angusto corridoio. Non ho notato forme di violenza, senonché il nostro portiere si sia girato ma senza violenza. Non

conosco il motivo del suo essersi girato, era in corso un'animata discussione pertanto credo che si sia girato per dirgli qualcosa. Il tutto si è verificato a fine gara, più o meno saranno state le 21:30 con luce artificiale. Il ns portiere aveva ancora il casco mentre il Pieralli no».

L'integrazione dell'illecito in parola emerge plasticamente dal contenuto delle sopra trascritte audizioni testimoniali (sostanzialmente coincidenti, salve alcune comprensibili divergenze, dovute all'appartenenza dei testimoni ai due opposti schieramenti, che giustificano la diversa percezione soggettiva di alcune circostanze), dalle quali si evince che:

- l'episodio appare connotato da una sostanziale animosità bilaterale, non potendosi configurare la condotta del Pieralli (il quale non arretrò di un passo) come meramente remissiva;
- fu, tuttavia, il Biason (poco importa se ostruendo deliberatamente il percorso che conduce agli spogliatoi, come afferma il teste Mendez, oppure voltandosi di scatto per reagire ad una provocazione verbale del Pieralli, come sostengono i testi Battisti e Pozzan) a porre in essere le condizioni affinché i due atleti si confrontassero fisicamente, fin quasi a degenerare in una colluttazione;
- tale circostanza si evince dal contenuto della deposizione resa dal teste Mendes che, sul punto, è apparso puntuale e dettagliato, oltreché scevro - pur appartenendo alla compagine avversaria - da ogni revanscismo nei confronti del Biason, avendo egli significativamente ridimensionato l'episodio precisando che la sua condotta non fu caratterizzata da alcun connotato di violenza;
- il contatto non sembra potersi, invece, ricostruire, alla stregua di quanto sostenuto dai testi Battisti e Pozzan, come meramente «accidentale», ove solo si consideri che proprio quest'ultimo ha attribuito al movimento repentino dell'incolpato una ben precisa direzione finalistica, riferendo che questi si sarebbe «girato per dirgli qualcosa».

Quella posta in essere dal tesserato Lorenzo Biason integra, pertanto, a parere di questo Tribunale, una condotta non rispettosa dei principi di lealtà e correttezza che debbono orientare l'agire di ogni atleta; la

stessa si appalesa, tuttavia, meno grave di quanto sembrava potesse evincersi dall'esposto da cui ha origine il presente procedimento, circostanza della quale va tenuto conto ai fini della dosimetria sanzionatoria.

Le medesime fonti narrative smentiscono, invece, l'ipotesi che la condotta posta in essere dal Biason, stante la sua intensità oggettiva e soggettiva non elevata, possa configurarsi, anche solo allo stato prodromico, quale atto di "aggressione" integrante l'illecito previsto dall'art. 15 R.G.D., contestazione dalla quale, pertanto, in armonia con la richiesta del Procuratore Federale, l'incolpato va assolto per insussistenza del fatto di rilevanza disciplinare.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come in epigrafe composto:

- **assolve** l'incolpato dalla contestazione di cui all'art. 15 R.G.D. per insussistenza del fatto di rilevanza disciplinare;
- condanna il medesimo in relazione alla contestata violazione dell'art. 1 del R.G.D. applicando, nei suoi confronti, la sanzione della **diffida di squalifica**.

In considerazione dell'articolata istruttoria svolta il Tribunale riserva il deposito della motivazione in gg. 10, affidando il compito di estensore al Giudice Avv. Alessandro Giorgetta. Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del C.O.N.I. disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 10 maggio 2017.

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

F.to Avv. Alessandro GIORGETTA – Componente

F.to Avv. Andrea GIUGNI – Componente supplente